



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Vallo della Lucania

*AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DI VALLO DELLA LUCANIA*

RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE PERSONALE

Il Pubblico Ministero, dott. Francesco Rotondo, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania

- letti gli atti del procedimento in epigrafe nei confronti di:

Di Genio Michele, n. Torchiara il 14.10.1953
Elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv. Francesca Di Genio in Agropoli alla via Marrota n. 2

Difeso di fiducia dagli avv.ti Antonio Fasolino del Foro di Salerno e dall'avv. Francesca di Genio del Foro di Vallo della Lucania

Barone Rocco, n. Salerno il 25.01.1960
Ivi res.te alla via Salvatore De Renzi n. 3

Difeso di fiducia dall'avv. Giovanna Coppola del Foro di Salerno

Basso Raffaele, n. Napoli il 12.02.1975
Dom.to in Casandrino (NA) alla via D'Antonio n. 1

Difeso di fiducia dall'avv. Domenicantonio D'Alessandro del Foro di Vallo della Lucania

Il S. Procuratore della Repubblica
(Dr. Francesco Rotondo)



fino a querela di falso relativamente alle attività ed agli interventi espletati riguardante il ricovero per trattamento sanitario obbligatorio di Mastrogiovanni Francesco, nella quale non davano atto che egli, durante il ricovero, veniva legato al letto con fasce di contenzione ai piedi ed alle mani.

Comnesso in Vallo della Lucania dal 31.07.2009 al 04.08.2009

TUTTI (ECCErTO BUONGIOVANNI ANNUNZIATA)

B) reato p. e p. dagli artt. 110, 605 commi I e II n. 2 c.p. perché, agendo in concorso tra loro, Di Genio Michele, quale primario del reparto di psichiatria dell'ospedale di Vallo della Lucania, Barone Rocco, Basso Raffaele, Mazza Amerigo, Della Pepa Michele e Ruberto Anna Angela, quali medici in servizio presso il predetto reparto, De Vita Antonio, Cirillo D'Agostino Maria, Tardio Antonio, Gaudio Alfredo, Minghetti Massimo, Casaburi Juan José, Luongo Antonio, Cortazzo Maria Carmela, Oricchio Nicola, Forino Giuseppe, Russo Raffaele e Scarano Marco, quali infermieri in servizio presso il predetto reparto, privavano Mastrogiovanni Francesco della libertà personale, segnatamente disponendo che egli venisse legato al letto di degenza con delle fasce di contenzione ai piedi ed alle mani senza alcuna interruzione e senza che venisse mai slegato per più di tre giorni, senza effettuare alcuna visita di controllo sulle ferite che egli aveva riportato agli arti al corpo a causa della contenzione e senza curare le predette ferite, senza dargli né cibo e né acqua, ma solo idratandolo con delle flebo.

Comnesso in Vallo della Lucania dal 31.07.2009 al 04.08.2009

C) reato p. e p. dagli artt. 110, 586 c.p. perché, agendo in concorso tra loro, Di Genio Michele, quale primario del reparto di psichiatria dell'ospedale di Vallo della Lucania, Barone Rocco, Basso Raffaele, Mazza Amerigo, Della Pepa Michele e Ruberto Anna Angela, quali medici in servizio presso il predetto reparto, De Vita Antonio, Cirillo D'Agostino Maria, Tardio Antonio, Gaudio Alfredo, Minghetti Massimo, Casaburi Juan José, Luongo Antonio, Cortazzo Maria Carmela, Oricchio Nicola, Forino Giuseppe, Russo Raffaele e Scarano Marco, quali infermieri in servizio presso il predetto reparto, cagionavano la morte di Mastrogiovanni Francesco, deceduto per edema polmonare acuto, segnatamente a seguito della commissione del delitto di sequestro di persona di cui al precedente capo B) e con negligenza, imperizia e imprudenza consistite nel mantenere legato il Mastrogiovanni al letto di degenza con mezzi di contenzione per più di tre giorni, senza alcuna interruzione, senza effettuare alcuna visita di controllo sulle ferite che egli aveva riportato agli arti al corpo a causa della contenzione e senza curare le predette ferite, senza disporre ed effettuare adeguata sorveglianza ed assistenza in modo da interrompere il progressivo stato di prostrazione fisica e psichica del paziente, senza dargli né cibo e né acqua, ma solo idratandolo con delle flebo, senza slegarlo nemmeno per brevi pause ed a singoli arti.

Comnesso in Vallo della Lucania il 04.08.2009

Il S. Procuratore della Repubblica
(Dr. Francesco Rotondo)



DI GENIO MICHELE, BARONE ROCCO, BASSO RAFFAELE

D) del reato p. e p. dagli artt. 110, 479 commi I e II c.p. perché, agendo in concorso tra loro, Di Genio Michele, quale primario del reparto di psichiatria dell'ospedale di Vallo della Lucania, Barone Rocco e Basso Raffaele, quali medici in servizio presso il predetto reparto, formavano una falsa cartella clinica (atto facente fede fino a querela di falso relativamente alle attività ed agli interventi espletati) riguardante il ricovero di Mancoletti Giuseppe, nella quale non davano atto che egli, durante il ricovero, veniva legato al letto con fasce di contenzione ai polsi dalle ore 11,50 del 02.08.2009 alle ore 09,12 del 03.08.2009

Compresso in Vallo della Lucania dal 02.08.2009 al 03.08.2009

DI GENIO MICHELE, BARONE ROCCO, BASSO RAFFAELE, FORINO GIUSEPPE, ORICCHIO NICOLA, LUONGO ANTONIO, GAUDIO ALFREDO, SCARANO MARCO, DE VITA ANTONIO, TARDIO ANTONIO, RUSSO RAFFAELE

E) reato p. e p. dagli artt. 110, 605 commi I e II n. 2 c.p. perché, agendo in concorso tra loro, Di Genio Michele, quale primario del reparto di psichiatria dell'ospedale di Vallo della Lucania, Barone Rocco e Basso Raffaele, quali medici in servizio presso il predetto reparto, Forino Giuseppe, Oricchio Nicola, Luongo Antonio, Gaudio Alfredo, Scarano Marco, De Vita Antonio, Tardio Antonio, Russo Raffaele, quali infermieri presenti in reparto, privavano Mancoletti Giuseppe della libertà personale, segnatamente disponendo che egli venisse legato al letto di degenza con delle fasce di contenzione ai polsi dalle ore 11,50 del 02.08.2009 alle ore 09,12 del 03.08.2009, e senza fornirgli adeguata assistenza, tanto che egli solo fortunatamente nel corso della notte riusciva a bere dell'acqua da una bottiglia appoggiata su di un tavolino, prima avvicinando il tavolino con un piede, poi facendo cadere la bottiglia ed in seguito addentandola con la bocca e riuscendo in tal modo a bere qualche sorso d'acqua.

Compresso in Vallo della Lucania dal 31.07.2009 al 04.08.2009

SUI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA.

La notizia di reato e l'inizio delle indagini.

Con referto depositato in data 05.08.2009 il dott. Adamo Maiese riferiva a questo Ufficio di essere stato incaricato dalla Direzione Sanitaria dell'Ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania di effettuare riscontro diagnostico sul cadavere appartenuto in vita a Mastrogiovanni Francesco, n. Castelnuovo Cilento il 02.10.1951, deceduto presso il

Il S. Procuratore della Repubblica

(Dr. Francesco Rotondo)



reparto di psichiatria del predetto ospedale il 04.08.2009 ove era ricoverato in regime di
Trattamento Sanitario Obbligatorio

Nel corpo del referto il sanitario attestava che il cadavere presentava lesioni
(escoriazioni ed ecchimosi) ai polsi, soprattutto a sinistra, ma dall'esame della cartella
clinica non risultava che la persona deceduta all'atto del ricovero avesse delle lesioni
somatiche. Tale discrepanza induceva senz'altro il sanitario a porre la salma a
disposizione dell'A.G. ed depositare il relativo referto, al quale erano allegate le
richieste di effettuazione del riscontro diagnostico e rilievi fotografici del cadavere.

Immediatamente questo P.M. disponeva l'iscrizione di procedimento penale nei
confronti di ignoti in ordine al reato p. e p. dall'art. 589 c.p., l'identificazione dei
prossimi congiunti della persona deceduta e del personale sanitario (ivi compreso
quello infermieristico) che aveva avuto in cura il Mastrogiovanni, nonché l'immediato
sequestro della cartella clinica relativa al ricovero che avveniva già alle ore 13,50

Durante l'effettuazione di apposito sopralluogo eseguito il giorno 05.08.2009 alle ore
15,45 la p.g. effettuava appositi rilievi fotografici del reparto, della camera e del letto
ove il Mastrogiovanni era stato ricoverato, ma si doveva verificare che la situazione dei
luoghi, con particolare riferimento al letto ed alla stanza di degenza non potevano avere
particolare rilevanza investigativa, poiché essi erano stati già mutati in ragione del
tempo trascorso dal momento della morte.

Nel corso del sopralluogo era stato però notata l'esistenza nel reparto di psichiatria di
un servizio di video-sorveglianza ed il giorno successivo detta apparecchiatura veniva
sottoposta a sequestro ed era lasciata nello stato in cui si trovava al fine di poterne
visionare i filmati con personale tecnico in grado di mostrarlo agli operanti e a questo
P.M. Il giorno 07.08.2009, quindi, presso il reparto veniva effettuato una visione di
alcuni brevi filmati registrati dal sistema di videoripresa al fine di verificare se essi
potessero alle indagini, e ciò per evitare di sottrarre definitivamente il sistema di video-
sorveglianza alla struttura sanitaria ed alle sue destinazione pubblica senza che ciò poi
avesse effettiva e prativa rilevanza. Il sistema di sorveglianza riprendeva l'intero
periodo di ricovero del Mastrogiovanni e si decideva quindi di trasportarlo presso gli
uffici della polizia giudiziaria per successivi ed ulteriori accertamenti. Il giorno

Il S. Procuratore della Repubblica
(Dr. Francesco Rotondo)



07.08.2009 era disposto il passaggio a noti del procedimento con iscrizione dei medici che avevano avuto in cura il Mastrogiovanni. In data 12.08.2009 veniva infine effettuato l'esame autoptico che, in ragione della specificità del caso, oltre alla nomina del medico legale vedeva come c.t. del P.M., anche uno psichiatra. Contestualmente si acquisiva ex art. 117 c.p.p. presso il Tribunale di Vallo della Lucania copia della documentazione relativa al TSO e si richiedeva ai VV.UU. ed alla Stazione CC di Pollica specifica e dettagliata relazione di servizio relativa al loro intervento in occasione dell'esecuzione del TSO.

Il prosieguo delle indagini ed il documento informatico contenuto nel sistema di video-sorveglianza (in nota le modalità di lettura del documento).

Il sequestro del sistema di video-sorveglianza e l'analisi del documento informatico ivi contenuto¹ (tale dovendo essere considerato ai sensi dell'art. 234 c.p.p. il filmato del ricovero) rappresentano certamente una fondamentale fonte di prova nei confronti degli indagati.

Il P.M. disponeva la creazione di una copia di backup delle immagini contenute nel sistema di video-sorveglianza e loro integrale trasposizione su di un hard disk portatile (cfr. seguito NORM – CC di Vallo della Lucania depositato il 14.08.2009 e relativi allegati). Tale perazione tecnica è stata effettuata per rendere immediatamente e più facilmente consultabile il video, in modo da preservare il luogo originario della registrazione utilizzando la copia informatica così formata.

¹ Per la lettura del documento procedere nel seguente modo: a) collegare l'hard disk sul quale è contenuto il documento al proprio pc attraverso una porta usb; b) aprire "risorse del computer" e cliccare due volte sull'hard disk contenente il documento – generalmente indicato con la lettera f -; c) aprire la cartella archivio; d) cliccare due volte sull'icona "ArchivePlayer", dopo la scritta "Bosh" compare una finestra con la scritta "posizione f: archivio" contenente 65 filmati in progressione numerica sui quali scorrere con il cursore e poi cliccare su "apri" e) cliccare sulla telecamera di interesse (numero 5 e 6); f) per scorrere velocemente cliccare su "controlli ripr" oppure inserire ora e data negli appositi riquadri, sotto l'immagine sono indicate l'ora di inizio e di fine dello spezzone del filmato che si sta visionando, lo scorrimento del video fino ad una certa ora digitando il relativo orario è consentito nell'ambito della durata dello spezzone; g) per passare ad altro filmato cliccare sulla cartella "apri".

Il S. Procuratore della Repubblica
(Dr. Francesco Rotondo)



La p.g. quindi ha provveduto ad effettuare una preliminare visione dell'intero filmato indicando i momenti salienti relativi alla degenza del Mastrogiovanni (cfr. annotazione di p.g. del 11.08.2009 del NORM - CC di Vallo della Lucania depositata il 14.08.2009). Da esso si evinceva che il Mastrogiovanni era stato legato con dei mezzi di contenzione senza soluzione di continuità per tutto il periodo di ricovero.

Poiché la contenzione è senza dubbio alcuno un trattamento che deve essere disposto dal medico ed essa non veniva riportata nella cartella clinica del Mastrogiovanni, diveniva senz'altro urgente accertare le ragioni di tali tipo di condotta e soprattutto se essa fosse stata tenuta in casi analoghi.

Con delega del 12.08.2009 veniva quindi disposta l'escussione del personale paramedico in servizio al reparto durante la degenza del Mastrogiovanni in ordine alle modalità con le quali venivano disposti ed effettuati nei confronti dei pazienti i mezzi di contenzione e veniva ordinato all'Ospedale di Vallo della Lucania l'esibizione di tutte le cartelle cliniche dei pazienti ricoverati dal 01.01.2008 al 12.08.2009, con acquisizione delle cartelle cliniche in cui risultava essere annotato l'uso di mezzi di contenzione.

Dalla successiva visione del filmato si evinceva che nella camera del Mastrogiovanni vi era anche un'altra persona sottoposta a mezzi di contenzione e sorgeva quindi la necessità di accertare la sua identità, le ragioni della contenzione e se l'utilizzo di tali mezzi fosse stato regolarmente annotato in cartella clinica.

Con ulteriore delega del 19.08.2009 veniva quindi disposta l'identificazione del paziente sopra indicato, l'acquisizione di copia delle cartelle cliniche relative ai precedenti ricoveri per TSO del Mastrogiovanni e l'escussione a s.i.t. di almeno 30 pazienti già ricoverati presso il reparto di psichiatria in regime di TSO e per i quali non risultava in cartella l'utilizzo di mezzi di contenzione.

Con seguito del 19.08.2009 la p.g. delegata accertava che il paziente che era stato legato ai polsi nella stessa stanza del Mastrogiovanni andava identificato in Mancoletti Giuseppe, in atti generalizzato, e dalla cartella clinica si appurava che egli non si trovava presso il reparto in TSO e che, ancora una volta, non risultavano annotato l'utilizzo di mezzi di contenzione. La p.g. sottoponeva quindi a sequestro la cartella

Il S. Procuratore della Repubblica

(Dr. Francesco Rotondo)



clinica, che veniva convalidato dal P.M. in data 20.08.2009 previa iscrizione di Barone Rocco e di Basso Raffaele anche per il reato di falso ideologico.

L'esito degli ulteriori accertamenti disposti dal P.M. sopra indicati veniva compendiato dalla p.g. nel seguito del NORM CC di Vallo della Lucania depositato il 22.09.2009.

Gli infermieri hanno riferito che presso il reparto di psichiatria non esiste un registro delle contenzioni, e che essa è disposta sempre da un medico e viene annotata in cartella. Casaburi Juan Josè ha anche aggiunto che nei confronti del Mastrogiovanni la contenzione venne adottata dal dott. Barone Rocco poiché egli era molto agitato ed aggressivo e rifiutava la terapia, per tutto il periodo di degenza, inoltre, il Mastrogiovanni venne alimentato attraverso fleboclisi poiché rifiutava il cibo.

Dall'analisi di tutte le cartelle cliniche relative al periodo indicato nell'ordine di esibizione, sia con riguardo a pazienti in Trattamento Sanitario Obbligatorio che in Trattamento Sanitario Volontario (circa 501), solo in 22 casi risultava annotato in cartella l'utilizzo di mezzi di contenzione e le relative cartelle sono state quindi acquisite in copia. La p.g. ha anche offerto un quadro riassuntivo delle modalità di annotazione riguardante la contenzione per ogni singolo paziente.

Sono state anche acquisite in copia due cartelle cliniche riguardanti i precedenti ricoveri del Mastrogiovanni in TSO avvenuti in 19.07.2002 ed il 18.08.2003, in entrambi i casi risulta annotato l'uso di mezzi di contenzione.

Dall'escussione dei pazienti ricoverati in TSO individuati a campione nel periodo dal 01.01.2008 al 12.08.2009 e per i quali non risultava dalla cartella clinica l'utilizzo di mezzi di contenzione; sette, e precisamente, D'Elia Francesco, Mazzarella Vito, Galiotto Giovanni, Lettieri Tiziana, Cusati Assunta, Vollaro Giuseppe e Tortorella Aniello, hanno affermato di essere stati sottoposti per periodi e con modalità differenti a mezzi di contenzione fisica.

Con riferimento a tale ultimo punto deve essere posto però nel dovuto rilievo che la p.g. erroneamente includeva nell'elenco anche Cusati Assunta e Tortorella Aniello, per i quali invece risultava annotato in cartella clinica l'utilizzo di mezzi di contenzione.

Tra coloro che hanno dichiarato di non essere stati sottoposti a mezzi di contenzione appaiono altresì rilevanti le dichiarazioni dei seguenti soggetti:

Il S. Procuratore della Repubblica
(Dr. Francesco Rotondo)



Spanò Palmina, ha affermato che durante il periodo di ricovero, due o tre pazienti presenti all'interno del reparto, in stanze diverse dalla sua, venivano legati al letto con le cinture, quando si dimostravano agitati, nervosi, gridavano e minacciavano gli infermieri, con i quali mai giungevano ad un contatto fisico. I pazienti rimanevano legati per almeno un'ora ovvero fino a quando non si dimostravano più tranquilli e durante tale periodo gli veniva fornito acqua e cibo e venivano controllati da personale infermieristico. Durante il periodo di ricovero fatti del genere si erano verificati due o tre volte.

Di Genua Carmela ha affermato che durante i periodi di degenza ha visto alcuni pazienti legati al letto, ma non era in grado di riferire i loro nomi. In ogni caso ricordava che durante il periodo di contenzione erano tranquilli in quanto erano stati sedati anche con dei medicinali.

Russo Pasquale ha dichiarato che durante il periodo di ricovero in un'occasione aveva assistito all'utilizzo di mezzi di contenzione nei confronti di un paziente che rifiutava di togliersi la cinghia dei pantaloni e diede in escandescenze e che quindi rimase legato per due giorni.

Al fine di chiarire i periodi in cui avvenne la contenzione senza che essa poi venisse annotata in cartella e per verificare i contenuti delle dichiarazioni appena riassunte veniva emessa delega in data 24.09.2009 con la quale si chiedeva di:

1. completare l'attività di indagine già disposta da questo P.M. escutendo a s.i.t. altre tre persone, da individuare a campione tra coloro che risultano sottoposti a tso presso l'ospedale di Vallo della Lucania e per i quali non risulta l'utilizzo di mezzi di contenzione, segnalo che la presente attività di indagine viene disposta poiché al Vs. seguito del 22.09.2009 risultano allegate 27 s.i.t. invece delle 30 richiestevi con delega del 19.08.2009;
2. riferire se i 22 casi per i quali risulti annotata in cartella l'uso di mezzi di contenzione siano o meno relativi a soggetti in TSO;
3. allegare ad ognuna delle 27 dichiarazioni già raccolte la documentazione di pertinenza attestante i periodi di ricovero in tso;
4. accertare, attraverso l'analisi dei sette verbali di s.i.t. finora positivi per l'utilizzo di mezzi di contenzione e la documentazione già acquisita a loro relativa, con la



- maggior precisione possibile il periodo in cui la contenzione avvenne, eventualmente - previo apposito colloquio investigativo con questo P.M. - escutendo nuovamente gli interessati;
5. accertare attraverso l'analisi dei verbali di s.i.t. di Spanò Palmina, Di Genua Carmela e Russo Pasquale e la documentazione già acquisita a loro relativa, con la maggior precisione possibile il periodo in cui la contenzione avvenne, eventualmente - previo apposito colloquio investigativo con questo P.M. - escutendo nuovamente gli interessati;
 6. poiché dalle dichiarazioni dei predetti Spanò, Di Genua e Russo emerge che essi hanno assistito all'utilizzo di mezzi di contenzione nei confronti di pazienti che non erano in grado di indentificare, dopo avere individuato i periodi a cui essi hanno fatto riferimento come disposto al precedente punto 5, accertare se detti periodi risultino coincidenti con quelli per i quali l'utilizzo della contenzione fisica è stata annotata regolarmente in cartella e da Voi posti in evidenza alle pagine 3 e ss. della Vs. informativa del 22.09.2009;
 7. dopo l'effettuazione delle indagini indicate ai punti precedenti accerterete i nominativi dei medici e del personale paramedico in servizio nei periodi in cui venne effettuata la contenzione nei confronti che hanno reso dichiarazioni in tal senso e nel periodo in cui è stato comunque riferito l'utilizzo di mezzi di contenzione nei confronti di pazienti diversi dalla persone escuse, nonché da chi venne sottoscritta la cartella clinica dei soggetti sottoposti a contenzione ed identificati;
 8. acquisire copia leggibile delle dichiarazioni di Lettieri Tiziana

La p.g. depositava in data 26.10.2009 seguito riguardanti i punti sopra indicati fatta eccezione di quello n. 7 in ordine al quale gli accertamenti erano ancora in corso.

Riferiva, quindi, che le persone sentite a s.i.t. erano state effettivamente trenta e che tre dichiarazioni non erano state allegate al seguito del 20.09.2009, ma che esse erano comunque negative con riguardo all'utilizzo di mezzi di contenzione. Si aggiungeva, inoltre, che - come sopra posto in rilievo - nelle trenta persone escuse erano stati erroneamente inclusi anche Cusati Assunta e Tortoriello Aniello per il quali invece l'utilizzo di mezzi di contenzione risultava regolarmente annotato in cartella clinica.

I 22 casi analizzati dalla p.g. nel seguito del 20.09.2009 e per i quali è stata annotata in cartella clinica l'utilizzo di mezzi di contenzione si riferiscono tutti a persone sottoposte a TSO. Nel periodo investigativo di interesse, e cioè dal 01.01.2008 al

Il S. Procuratore della Repubblica
(D. Francesco Rotondo)



12.09.2009, le persone ricoverate in TSO sono 56 per l'anno 2008 e 36 per l'anno 2009.

Passando all'analisi delle dichiarazioni raccolte, vi è da rilevare che, pur se erroneamente sentita, l'escussione di Cusati Assunta appariva rilevante a fini investigativi, poiché ella ha dichiarato di essere stata contenuta in due differenti periodi di ricovero, senza però essere in grado di indicare i periodi con esattezza. Dalla documentazione sanitaria ad ella relativa, però, emerge che la Cusati, oltre al periodo di ricovero avvenuto nel dicembre 2008 e per il quale risulta annotato in cartella la contenzione, è stata ricoverata tre volte nel corso dell'anno 2009 e in uno di tali periodi, quindi, ella è stata contenuta senza che la condotta venisse annotata in cartella.

D'Elia Francesco venne contenuto durante la notte del 21.09.2008 come da egli stesso riferito.

Lettieri Tiziana venne contenuta dalla ore 22,55 del 08.02.2009 fino alla giornata del 09.02.2009.

Non è stato possibile accertare con precisione il periodo di contenzione di Vollaro Giuseppe, è stato però accertato che nel 2008 egli venne ricoverato solo due volte dal 09 al 19 giugno e dal 21 al 29 giugno.

Non è stato possibile accertare con precisione il periodo di contenzione di Galietto Giovanni. Nel periodo di tempo in ordine al quale gli si è chiesto di riferire (e cioè dal 01.01.2008 ed il 12.08.2009) egli è stato ricoverato tre volte, due nell'aprile e nell'ottobre 2008 ed una nell'aprile 2009.

Mazzarella Vito è stato sicuramente contenuto nel periodo che va dal 4 al 17 gennaio 2008 poiché è stato ricoverato solo in tale periodo di tempo.

Per Tortorella Aniello l'utilizzo di mezzi di contenzione nei suoi confronti risultava regolarmente annotato in cartella.

Sono stati individuati i periodi di ricovero delle persone (Spanò Palmina, Russo Pasquale e Di Genua Carmela) che pur non essendo state direttamente sottoposte a mezzi di contenzione hanno riferito di avere visto degli altri pazienti legati. Tale accertamento appariva anche in questo caso necessario per verificare se nei periodi da loro riferiti vi fossero in reparto persone ufficialmente contenute ovvero se, al

Il S. Procuratore della Repubblica
(Dr. Francesco Rotondo)



contrario, le loro dichiarazioni facessero comunque riferimento a fatti illeciti di cui erano stati testimoni.

Il periodo di ricovero di Di Genua Carmela comprende – pur se parzialmente – i periodi di degenza di due persone per le quali la contenzione risulta regolarmente annotata in cartella.

Durante il periodo di ricovero di Russo Pasquale risulta ricoverata una donna per la quale è annotata in cartella il periodo di contenzione, ma le dichiarazioni del Russo fanno invece riferimento ad un soggetto di sesso maschile nei cui confronti vennero applicati mezzi di contenzione.

Di particolare interesse sono poi le dichiarazioni di Spanò Palmina, poiché il suo periodo di ricovero non coincide con nessun altro soggetto per il quale risulti annotato in cartella l'utilizzo di mezzi di contenzione ed ella riferisce di avere visto degli uomini sottoposti a contenzione. Nello stesso periodo, però, risulta sottoposta a contenzione Lettieri Tiziana, senza che il relativo trattamento sia stato annotato in cartella. Nel periodo di tempo al quale si riferisce Spanò Palmina, l'utilizzo illecito di mezzi di contenzione è stato quindi particolarmente utilizzato.

L'esito degli accertamenti medico-legali ed il trattamento al quale è stato sottoposto Francesco Mastrogiovanni.

In data 16.10.2009 i cc.tt. nominati ai sensi dell'art. 360 c.p.p. dal P.M. depositavano la relazione nella quale rispondevano ai quesiti loro formulati; affermando che dai dati a loro disposizione la morte di Mastrogiovanni Francesco era avvenuta alle ore 01,46 del 04.08.2009 per edema polmonare acuto e che tale patologia ed il successivo decesso erano conseguenza immediata delle modalità con le quali era stata effettuata la contenzione fisica. I medici, inoltre, ponevano in rilievo che il comportamento dell'intero personale sanitario che tenne in cura il Mastrogiovanni fu illecito, sia per le modalità con le quali venne applicata e mantenuta la contenzione fisica nei confronti del paziente, sia per non averlo controllato, monitorato e nutrito per tutto il tempo del ricovero.

Il S. Procuratore della Repubblica
(Dr. Francesco Rotondo)



Nel corpo della relazione è specificato che secondo ben due diversi tipi di linee-guida sulla contenzione fisica, è sempre prevista la necessità di praticarla per il tempo strettamente necessario, previa annotazione in cartella, avendo cura di slegare ad intervalli il paziente, di accudirlo, sorvegliarlo, nutrirlo e farlo bere.

Viene inoltre chiarito che, le modalità della contenzione alla quale è stato sottoposto il Mastrogiovanni sono state invece del tutto arbitrarie ed illecite e così distanti dal modello generalmente ritenuto consentito in psichiatria che l'intero personale sanitario che ha avuto in cura il paziente, e quindi anche gli infermieri, poteva immediatamente rendersi contro della circostanza che Mastrogiovanni Francesco era sottoposto a trattamento illecito. I cc.tt. riferiscono che nella contenzione psichiatrica esistono dei compiti che le linee-guida attribuiscono specificamente agli infermieri e che nel caso di specie sono state del tutto ignorate. Alla luce di tale nuova notizia di reato si imponeva, pertanto, l'iscrizione nel procedimento anche degli infermieri che avrebbero dovuto accudire il Mastrogiovanni e che in un primo momento erano apparsi solo come testimoni utili per l'accertamento dei fatti. I relativi turni ed il ruolo da loro svolto nel periodo del ricovero del Mastrogiovanni sono indicati nell'informativa CC Vallo della Lucania del 06.08.2009.

A ciò si aggiunga che l'infermiere, per come chiarito dalla Suprema Corte, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio a nulla rilevando la circostanza che il relativo contratto di lavoro sia disciplinato dal codice civile (Cass. Pen., sez. VI, 11.12.1995, n. 2996, Preconia). Su di lui incombono, quindi, precisi obblighi non solo di cura e di assistenza del malato, ma anche di interruzione e di denuncia di condotte che appaiono manifestamente illecite.

I turni svolti dal personale infermieristico ed il loro ruolo nella contenzione di Francesco Mastrogiovanni sono stati accertati in occasione della identificazione del personale sanitario in servizio presso il reparto durante il ricovero del Mastrogiovanni.

La piena consapevolezza dell'illiceità del trattamento a cui la vittima era stata sottoposta emerge anche dalle dichiarazioni rese dal personale infermieristico innanzi alla p.g., che alla luce dei successivi atti di indagini, ed in modo particolare della approfondita visione del filmato riguardante il ricovero del Mastrogiovanni e della sua

Il S. Procuratore della Repubblica
(D. Francesco Rotondo)



valutazione da parte dei cc. tt. del P.M., appaiono tutte improntate dall'evidente scopo di sottrarsi a responsabilità sia mentendo, sia sminuendo il proprio ruolo nel periodo di contenzione.

Così **De Vita Antonio**, nonostante sia infermiere presso il reparto dal 1992 dice di non sapere se esista o meno un registro delle contenzioni. **Cirillo D'Agostino Maria**, caposala, dice che il Mastrogiovanni venne alimentato per via endovenosa perché rifiutava il cibo. **Tardiò Antonio** dice che nelle ore della mattinata del 03.08.2009 il paziente era tranquillo, mentre in seguito cominciò a manifestare accesi segni di agitazione motoria e verbale nei confronti degli operatori e rifiutava il cibo. **Gaudio Alfredo** riferisce che la dott.ssa Ruberto la sera del 03.08.2009 gli disse di sospendere la terapia non impartendo alcuna ulteriore prescrizione per le ore notturne, ma che egli comunque si alternava con il suo collega per sorvegliare il paziente. **Minghetti Massimo** afferma che, tranne nel turno del 31.07.2009 in cui è stato in servizio dalla 08.00 alle 14.00, ha lavorato sempre di notte e quindi nulla sa su come il Mastrogiovanni venisse alimentato durante il giorno, mentre di notte gli venne praticata la prescritta terapia infusiva. **Casaburi Juan Josè** dice che la contenzione venne applicata perché il Mastrogiovanni era molto aggressivo ed agitato e non accettava la terapia. Tuttavia dopo vari tentativi accettò di farsi misurare la pressione e di farsi fare una puntura calmante. Successivamente il dott. Barone decideva l'applicazione di mezzi di contenzione. **Luongo Antonio** afferma che durante i suoi turni il Mastrogiovanni venne alimentato con fleboclisi perché era stato sedato in quanto molto violento. Egli durante la notte tra il tre ed il quattro agosto lo visitò più volte e voleva dargli da bere, ma lui rifiutò. **Cortazzo Maria Carmela** dice che gli venne riferito che Mastrogiovanni era un soggetto molto agitato e pericoloso. **Oricchio Nicola** riferisce di essere in servizio presso il reparto dal 1989 e che i mezzi di contenzione vengono usati solo nei confronti di pazienti che giungono in TSO gravi ed aggressivi e solo previa disposizione del medico ed annotazione in cartella. **Forino Giuseppe**, in servizio presso il reparto dal 1992, effettua dichiarazioni di tenore sostanzialmente identico a quelle del suo collega Oricchio. **Russo Raffaele** specifica di avere intrapreso il suo turno alle ore 20,00 del 31.07.2009 per terminarlo alle ore 08,00 del 01.08.2009 ed il

Il S. Procuratore della Repubblica
Dr. Francesco Rorondo



Mastrogiovanni era già sottoposto a mezzi di contenzione. **Scarano Marco** riferiva che durante i suoi turni del 31.07.09 ore 20,00-08,00 e del 02.08.2009 ore 20,00-08,00 i dottori Della Pepa e Basso interrompevano la terapia annotando il tutto in cartella clinica, ma con la prescrizione di idratare il paziente attraverso fleboclisi e di lasciarlo però sempre in uno stato di contenzione blanda, onde evitare che si procurasse delle lesioni in cadute accidentali.

Tutte le dichiarazioni sopra riassunte sono il frutto di reticenze o falsità.

De Vita Antonio, Oricchio Nicola e Forino Giuseppe nonostante siano in servizio presso il reparto da numerosi anni ed abbiano piena conoscenza delle modalità attraverso le quali la contenzione deve essere effettuata non si preoccupano mai di verificare se essa effettivamente risulti nella cartella clinica del Mastrogiovanni e fino a quando debba essere applicata nonostante ognuno di loro effettui turni in periodi e giorni diversi (De Vita Antonio nei giorni 31.07.09, 01.08.09 e 03.08.09; Oricchio Nicola il 02.08.09 ed il 03.08.09; Forino Giuseppe il 02.08.2009 ed il 03.08.2009).

Dal filmato relativo al periodo di degenza Mastrogiovanni Francesco, come in seguito meglio si dirà, non appare in alcun modo aggressivo, né la momento del ricovero rifiuta il cibo, tanto che viene ripreso mentre mangia. Nei giorni successivi egli sarà sempre sotto l'effetto di sedativi e legato e non è, quindi, comprensibili in che modo egli sia stato slegato per potersi cibare ovvero abbia rifiutato in cibo. Solo incidentalmente. e come esemplificazione di quanto le dichiarazioni rese dagli infermieri non siano state corrispondenti al vero, può essere qui sottolineato che mentre secondo Luongo Antonio il paziente nella notte tra il tre il quattro agosto il paziente venne controllato spesso ed alle 22,30 rifiutò di bere, in realtà egli era già vittima di un imponente edema polmonare che di lì a poco lo avrebbe condotto a morte. Come sia stato possibile che durante le frequenti visite indicate dal Luongo costui non si sia reso conto dello stato del Mastrogiovanni e come un soggetto con i polmoni pieni di sangue possa rifiutarsi di bere rimane ovviamente assolutamente incomprensibile. Allo stesso modo appare frutto di un singolare eufemismo l'utilizzo dell'aggettivo "blanda" da parte di Scarano Marco per definire la contenzione alla quale era sottoposto Mastrogiovanni Francesco, legato

Il S. Procuratore della Repubblica
(Dr. Francesco Rotondo)



alle mani ed ai piedi. Nessuno di loro, però, ha notato o in qualche modo sentito la necessità di curare le ferite e le piaghe che il Mastrogiovanni aveva intorno ai polsi.

La comprovata esistenza di una condotta delittuosa integrante gli estremi del sequestro di persona alla quale la morte di Francesco Mastrogiovanni si collega in maniera diretta integra gli estremi del reato p. e p. dall'art. 586 c.p.

Secondo la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite "In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale." (Cass. S.U., 22.01.2009, n. 22676, Ronci)

Il reato di cui all'art. 586 c.p., cioè, non può essere realizzato sulla base dall'esistenza di un mero legame causale tra la condotta delittuosa presupposta e l'evento morte (o lesioni), ma deve essere anche il frutto di un comportamento concretamente colposo. Ciò che, appunto, si è verificato nel caso della morte di Francesco Mastrogiovanni, poiché certamente i controlli e le cure che si impongono durante l'utilizzo di un mezzo così invasivo come la contenzione fisica, sono stati del tutto pretermessi, in modo che la condotta del personale sanitario ne è risultata non solo frutto di imperizia, ma gravemente negligente.

Il regime giuridico della contenzione fisica in psichiatria.

La legge 13.05.1978 n. 180 (c.d. legge Basaglia) non fa alcun esplicito riferimento alla possibilità di utilizzare la contenzione per il trattamento dei malati psichiatrici. Essa però specifica che, in ogni caso, i trattamenti sanitari obbligatori possono essere disposti "... nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione". Nel corso del trattamento, inoltre, chi vi è sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno (art. 1).

Il S. Procuratore della Repubblica
(Dr. Francesco Rotondo)



Secondo taluni, però, sarebbe ancora valido ed efficace, siccome non abrogato esplicitamente dalla legge Basaglia, il disposto dell'art. 60 R.D. 16.08.1909 n. 616 che recita " Nei manicomi debbono essere aboliti o ridotti ai casi assolutamente eccezionali i mezzi di coercizione degli infermi e non possono essere utilizzati se non con l'autorizzazione scritta del direttore o di un medico dell'istituto.

Tale autorizzazione deve indicare la natura e la durata del mezzo di coercizione."

La ratio della norma appare chiara nel senso di imporre una traccia scritta del trattamento coercitivo al fine di consentire un possibile controllo sulla situazione in cui esso è stato applicato.

E' stato anche detto, però, che la disposizione dell'art. 60 cit. mostra la sua obsolescenza nell'attuale quadro costituzionale ed ordinamentale "... perché se è vero che la disposizione non risulta abrogata, è parimenti vero che la burocratizzazione dell'autorizzazione alla contenzione (che si prescrive di rilasciare per iscritto) appare compatibile con un quadro normativo in cui la libertà personale del paziente psichiatrico poteva essere sacrificata per semplice scelta medica, ossia a prescindere da situazioni di necessità e di urgenza; ma non con l'attuale assetto costituzionale, in cui non è pensabile autorizzare la contenzione di un malato psichiatrico al di fuori di esigenze immanenti e di conclamata gravità, nonché in acclarata assenza di alternative praticabili."

L'utilizzo di mezzi di contenzione del paziente psichiatrico trova quindi oggi la sua unica e vera fonte nel disposto dell'art. 54 c.p., e solo entro i limiti di tale norma esso può dirsi lecito.

I cc.tt. del P.M. hanno chiarito che nel caso di Francesco Mastrogiovanni non è stata rispettata nessuna delle prescrizioni normalmente contenute nelle linee-guida per l'effettuazione della contenzione.

A questo punto, però, è possibile aggiungere che, anche dal punto di vista giuridico, essa è stata senza ombra di dubbio illecita e tale sarebbe stata anche se essa fosse stata praticata sotto la vigenza del solo regolamento del 1909, poiché è stata disposta fuori da una situazione di eccezionalità, senza atto scritto e senza indicare la natura e la durata del mezzo di coercizione.

Il S. Procuratore della Repubblica
(Dr. Francesco Rotondo)



Ma vi è di più, poiché essa è stata applicata senza che ricorresse alcuno dei presupposti di cui all'art. 54 c.p. e, in modo particolare, dopo che il paziente non aveva avuto un comportamento aggressivo, tanto da essersi volontariamente sottoposto ad un'iniezione di sedativo, e mentre costui stava dormendo.

Egli, quindi, non rappresentava alcuna fonte di pericolo né per sé, né per gli altri e la misura di coercizione è stata del tutto arbitraria ed illegale.

La contenzione, infine, è stata effettuata con modalità tali da compromettere gravemente la dignità e la salute umana, basti solo pensare al dolore che deve avere cagionato alla vittima il continuo strofinio delle fasce di contenzione sulla ferita che egli aveva al polso sinistro, profonda fino alla carne viva. Nessuna cura e nessuna medicazione è stata praticata per alleviare tale sofferenza.

Ciò che è stato compiuto nei confronti di Francesco Mastrogiovanni presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di Vallo della Lucania è avvenuto nei confronti di una persona inerme ed indifesa, che si trovava sotto l'effetto di potenti sedativi e tale gravissima violazione dei diritti civili di un cittadino è avvenuta senza nessuna ragione, nemmeno apparente.

Dalla visione dei filmati precedenti alla contenzione si evince, infatti, che egli alle 12,15 viene trasportato da personale del 118 ed adagiato su un letto del reparto. (filmato 2). Fino alle 12,41 è cosciente, non appare in alcun modo aggressivo (filmato 2) e alle 12,45 si sottopone al trattamento dei sanitari facendosi iniettare una siringa intramuscolo (filmato 3). Alle 12,55 è così tranquillo che si prepara da solo il letto e mangia il cibo fornito dall'ospedale (filmato 3).

E' l'ultima volta che gli sarà consentito di alimentarsi, poiché alle 13,08 si adagia sul letto per riposare e rimane tranquillo fino al momento in cui gli saranno applicate le fasce di contenzione. Da quel momento non sarà più slegato né gli saranno più forniti acqua e cibo (se non attraverso delle soluzioni di fisiologica e di glucosio endovena) e ciò fino al momento della morte.

La sconcertante sequela di abusi subiti da Francesco Mastrogiovanni è stata posta in essere senza che egli avesse manifestato alcuna forma di aggressività e quindi senza

Il S. Procuratore della Repubblica
(D. Francesco Rotondo)



nessuna giustificazione, ciò che rende ancora più grave l'illiceità della condotta posta in essere dagli indagati.

Le indagini condotte da questo Ufficio non si sono fermate ai fatti posti in essere nei confronti del Mastrogiovanni, ma hanno cercato di verificare se l'utilizzo illecito di mezzi di contenzione fosse avvenuto anche in altri casi e rappresentasse un fattore non episodico nella gestione del reparto di psichiatria dell'Ospedale di Vallo della Lucania. Tali accertamenti apparivano non solo immediatamente necessari, ma anche successivamente imposti da un primo rilevante dato emerso da un più approfondito esame del video riguardante il ricovero di del Mastrogiovanni. Veniva notato, infatti, che un paziente presente nella stessa stanza di costui risultava sottoposto a mezzi di contenzione ed i consequenziali accertamenti disposti per verificare il fondamento di tale condotta accertavano che la persona contenuta non era sottoposta a TSO, ma si trovava presso il reparto volontariamente e che, anche in questo caso, nulla risultava dalla cartella clinica di Mancoletti Giuseppe.

Le indagini hanno consentito di accertare che nel reparto di psichiatria di Vallo della Lucania l'utilizzo di mezzi di contenzione senza iscrizione in cartella clinica, e quindi fuori dalle regole proprie previste dalla legge e dalle linee guida, non erano un fatto episodico, ma accadeva frequentemente.

Dall'audizione di trenta persone ricoverate in TSO presso tale reparto nel periodo 01.01.2008 - 12.09.2009, cinque testi hanno dichiarato di essere stati sottoposti a contenzione senza che ve ne fosse menzione in cartella, mentre nel caso di Cusati Assunta è stato accertato che ella venne contenuta anche in un altro caso, oltre a quello per lei ufficialmente risultante in cartella.

Inoltre due persone, Spanò Palmina e Russo Pasquale, hanno reso dichiarazioni dalle quali si evince che essi, pur senza essere stati direttamente sottoposti a contenzione, assisterono all'utilizzo di mezzi di contenzione nei confronti di pazienti per i quali nulla venne scritto in cartella, come si evince dall'approfondimento investigativo disposto da questo P.M. proprio per verificare se nei periodi da loro indicati vi fossero in reparto pazienti ufficialmente contenuti.

Il S. Procuratore della Repubblica
(Dr. Francesco Rotondo)



Tutte queste dichiarazioni risultano oggi confortate e confermate dall'esistenza della prova documentale rappresentata dal filmato nel quale si vede l'illecito utilizzo di mezzi di contenzione nei confronti di Mastrogiovanni Francesco e Mancoletti Giuseppe.

Si fa riserva di integrare eventualmente la presente richiesta al momento della concreta identificazione dei sanitari in servizio presso il reparto al momento della commissione degli ulteriori fatti di cui si è accertata la commissione.

La cartella clinica come atto pubblico.

Una degli elementi che immediatamente ha colpito il medico legale chiamato ad effettuare il riscontro diagnostico in ordine al decesso di Mastrogiovanni Francesco è stata la circostanza che nulla risultasse in cartella con riguardo agli evidenti segni di contenzione esistenti sui polsi del cadavere.

Effettivamente, posto che la contenzione fisica è un'attività a cui il paziente viene sottoposto in ragione dell'esistenza di un trattamento sanitario, essa doveva essere certamente annotata in cartella clinica.

Dal filmato del ricovero del Mastrogiovanni si evinceva che anche un altro paziente suo compagno di stanza era stato legato al letto per più di ventiquattro ore ed anche in tal caso, come sopra si è posto in rilievo, di ciò non vi era alcuna annotazione in cartella ed egli non era neanche sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e si trovava presso il reparto volontariamente. Altri e numerosi casi di contenzione sono stati accertati per i quali non risulta alcuna annotazione nella cartella clinica.

Ma quale è il regime giuridico della cartella clinica?

“Le attestazioni contenute in una cartella clinica sono riferibili ad una certificazione amministrativa per quanto attiene alle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essa contenute non hanno alcun valore probatorio privilegiato rispetto ad altri elementi di prova.” (Cass. Civ., sez. III, 12.05.2003, 7201).

Il S. Procuratore della Repubblica
(Dr. Francesco Rotondo)



Con riguardo alla contenzione fisica - certamente annoverabile nelle attività espletate nel corso della terapia -, essa assume quindi il valore di documento che fa prova fino a querela di falso, con la conseguenza che ogni sua falsificazione integra una violazione dell'art. 476 comma II c.p.

La Suprema Corte ha anche chiarito che la cartella clinica, della cui regolare compilazione è responsabile il primario, adempie alla funzione di diario della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, la cui annotazione deve quindi avvenire contestualmente al loro verificarsi (Cass. Pen. Sez. V, 17.02.2004, n. 13989, Castaldo) e che quindi assumono rilevanza penale anche le mancate attestazioni (Cass. Pen., sez. V, 17.05.2005, n. 22694, Palmerio).

La contenzione alla quale il Mastrogiovanni e gli altri pazienti sono stati sottoposti andava quindi annotata nella cartella clinica e la relativa condotta omissiva ha posto in essere un falso materiale in atto pubblico.

Del resto la mancata annotazione di un trattamento così gravemente limitativo di fondamentali diritti civili e di libertà costituzionali, applicato nei confronti di soggetti come i pazienti psichiatrici (a maggior ragione se sottoposti a TSO), rappresenta una condotta particolarmente grave anche dal punto di vista dell'offensività nei confronti del bene protetto. L'accertamento di ripetuti e costanti falsi in cartella clinica relativi all'applicazione di mezzi di contenzione nei confronti dei pazienti rende evidente, cioè, che le condotte abusive erano poste in essere confidando nella circostanza che detti pazienti potessero ritenere leciti tali tipi di trattamenti e che essi, comunque, fossero in una situazione di tale difficoltà e disagio sociale da non lamentarsi del trattamento ricevuto. Se a tutto ciò si aggiunge la possibilità di invocare una (presunta) scarsa credibilità di pazienti affetti da malattie psichiatriche appare evidente che gli abusi potevano essere compiuti confidando nella quasi certezza di non essere chiamati a risponderne.

SULLE ESIGENZE CAUTELARI.

Il S. Procuratore della Repubblica
(Dr. Francesco Rotondo)



Sussistono pressanti esigenze cautelari che, a parere del P.M., impongono l'adozione di misure cautelari nei confronti degli indagati.

Essi, infatti, svolgono tutta la loro professione in maniera costante presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di Vallo della Lucania ove continuano ad essere in contatto con i pazienti ivi ricoverati, con conseguente esistenza di un grave ed attuale pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie di quelle per le quali si procede.


Tale pericolo è oltremodo evidente poiché i fatti commessi in danno di Francesco Mastrogiovanni sono stati, come sopra si è tentato di indicare, di assoluta gravità

Come se ciò non bastasse le indagini hanno anche consentito di accertare che il compimento di condotte illecite da parte degli indagati è avvenuto anche in altri casi e che esse non erano affatto episodiche.

In materia di responsabilità di sanitari la Suprema Corte ha chiarito che:

“In tema di applicazione di misure interdittive all'indagato per omicidio colposo per colpa professionale, per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sono sufficienti gli elementi probatori che implicano una ragionevole probabilità circa la ricorrenza dei presupposti del reato ipotizzato e della sua riferibilità alla condotta del soggetto indagato e ciò indipendentemente dal grado della colpa, che attiene al merito, e dalla cooperazione di altre persone nello stesso reato. D'altro canto anche in tema di colpa professionale è possibile l'applicazione di una misura cautelare per le esigenze previste dall'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. (pericolo di commissione di reati della stessa specie in considerazione delle circostanze del fatto e della personalità dell'imputato) poiché anche in materia di colpa professionale è possibile una prognosi di reiterazione dei comportamenti in relazione alle caratteristiche della struttura in cui il professionista opera e al comportamento da questi tenuto nel caso oggetto di giudizio e l'offesa temuta riguarda gli stessi interessi collettivi già colpiti.” (Cass. Pen., sez. IV, 03.11.1994, n. 1228, Cascio.)

L'applicazione di misure cautelari, quindi, può essere giustificata anche in caso di reati colposi e, pertanto, essa è tanto più necessaria qualora a fianco a reati colposi (come a seguito delle SS.UU. n. 22676/09 deve ormai intendersi il disposto dell'art. 586 c.p.)


Il S. Procuratore della Repubblica
(Dr. Francesco Rotondo)



ore 14.00

L'indagato abbia posto in essere condotte dolose come quelle per le quali oggi si procede.

La gravità dei fatti rende adeguata e proporzionata la misura cautelare interdittiva del divieto per gli indagati di esercitare la professione di medico e di infermiere.

In tal modo, infatti, viene assicurato che essi non possano reiterare condotte delittuose che appaiono manifestamente commesse in occasione dello svolgimento delle predette attività professionali.

In ragione della stretta interconnessione esistente tra professioni degli indagati e reati da loro commessi la misura interdittiva appare quindi sufficiente a garantire la cessazione del pericolo di condotte recidivanti.

Nessuna richiesta viene formulata per la dott.ssa Buongiovanni Annunziata poiché, per come emerge dalla documentazione prodotta dal suo difensore in occasione del conferimento dell'incarico per l'esame autoptico, ella non effettuò alcun turno di servizio nel periodo di degenza del Mastrogiovanni poiché smontò il 29.07.2009 e tornò in servizio il 04.08.2009 alle ore 14.00 e tale circostanza risulta altresì confermata dalla p.g.

P.Q.M.

si chiede, in ordine ai reati sopra loro rispettivamente ascritti, nei confronti di:

Di Genio Michele, Barone Rocco, Basso Raffaele, Mazza Amerigo, Della Pepa Michele, Ruberto Anna Angela, sopra generalizzati, la misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare l'attività di medico di cui all'art. 290 c.p.p.:

De Vita Antonio, Cirillo D'Agostino Maria, Tardio Antonio, Gaudio Alfredo, Minghetti Massimo, Casaburi Juan José, Luongo Antonio, Cortazzo Maria Carmela, Oricchio Nicola, Forino Giuseppe, Russo Raffaele, Scarano Marco, sopra generalizzati, la misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare l'attività di infermiere di cui all'art. 290 c.p.p.

Si trasmetta al visto del Sig. Procuratore della Repubblica.

Vallo della Lucania, 27.10.2009

17
ore 22/10/2009

PROCURA DELLA REPUBBLICA

 CANCELLIERE 63

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Il S. Procuratore della Repubblica
 (Dr. Francesco Rotondo)

PROCURA DELLA REPUBBLICA
 VALLO DELLA LUCANIA
 27.10.2009
 CANCELLIERE 63
 PROF. N. Basso Lorenzina G. M. P.